

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 889

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI,  
CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, AGNELLI  
Arduino, SCHEDA, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1993

---

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito delle iniziative di rinnovamento delle istituzioni repubblicane, essenziali per salvaguardare ed estendere la democrazia nel nostro Paese e per arrestare un processo di disgregazione e di delegittimazione che rischia altrimenti di assumere proporzioni incontrollabili e devastanti, un rilievo particolare va riconosciuto alla riforma del sistema elettorale.

Tale complessa quanto spinosa questione può essere affrontata in modo costruttivo solo operando un grande sforzo comune, tra tutte le forze politiche, di equilibrio, di serenità, di moderazione.

Un punto di riferimento tanto valido, quanto imprescindibile, è rappresentato dalle determinazioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, secondo cui, nella modificazione dell'attuale sistema proporzionale, va ricercato «un punto di equilibrio tra criterio proporzionale e criterio maggioritario», capace di assicurare pluralismo politico e governabilità; va inoltre favorita la creazione di un rapporto «immediato e diretto» tra elettori ed eletti, accrescendo la facoltà di scelta di persone, programmi, maggioranze di Governo.

Nel tracciare l'itinerario della riforma pare altresì necessario non discostarsi da alcune essenziali premesse di fondo.

La riforma non deve, in primo luogo, configurarsi come una rottura lacerante rispetto ad esperienze e valori politico-istituzionali che appartengono ad una tradizione ed una cultura che merita considerazione e rispetto, ma porsi piuttosto come lo strumento capace di concorrere, insieme ad altri, alla realizzazione di una democrazia più avanzata, efficiente e compiuta.

In secondo luogo, la riforma elettorale non può essere caricata, come purtroppo è

avvenuto e sta avvenendo, di aspettative eccessive circa la sua capacità di promuovere radicali trasformazioni degli assetti politico-istituzionali; essa, al contrario, va considerata nella sua portata naturale e, diremmo, «fisiologica», di strumento idoneo ad attribuire agli elettori una maggiore possibilità di incidenza nel processo politico, da integrare in un più ampio contesto di riforma istituzionale. La legislazione elettorale non può svolgere un ruolo di supplenza rispetto ad azioni riformatrici che devono essere svolte nelle sedi idonee, nè può essere brandita come uno strumento capace di forzare gli equilibri e le espressioni politiche.

In terzo luogo è necessario, nella riformulazione delle leggi elettorali, non disperdersi in astratte modellistiche, o nella pedissequa imitazione di modelli stranieri non estrapolabili dal loro contesto storico e sociale, che nella nostra realtà potrebbero risultare produttivi di esiti del tutto inopinati.

Non è poi superfluo sottolineare che la riforma, per il fatto stesso di proporsi come uno strumento atto ad accrescere la possibilità di partecipazione politica dell'elettore, deve essere strutturalmente semplice, chiara ed aliena da astruserie.

Il disegno di legge che si presenta, concernente l'elezione del Senato della Repubblica, intende dare svolgimento agli assunti appena enunciati.

Attraverso una sostanziale modifica della normativa vigente, della quale si vengono peraltro a sviluppare gli elementi, oggi compressi, di carattere maggioritario, si viene a delineare un sistema elettorale perfettamente equilibrato tra sistema maggioritario e sistema proporzionale.

Ridefiniti i collegi elettorali, nel numero di 157, in base ad una delimitazione da

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operarsi sulla base di criteri omogenei sotto il profilo territoriale e demografico, si assegna la metà dei seggi ai candidati che hanno conseguito nel collegio il maggior numero dei voti validi espressi. La seconda metà dei seggi è invece ripartita proporzionalmente, secondo il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti, computando l'insieme dei voti non impiegati per l'attribuzione di seggi con sistema maggioritario.

Al fine di razionalizzare la rappresentanza, stimolando il processo di aggregazione tra le forze politiche minori, si limita in fine l'accesso al riparto dei seggi con sistema proporzionale a quei rappresentanti che abbiano conseguito nella regione almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi.

\* \* \*

L'articolo 1 prevede una nuova distribuzione dei seggi senatoriali tra le regioni, da operare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le Commissioni parlamentari, sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Un'analoga revisione deve essere operata sulla base dei successivi censi-

menti generali della popolazione, della modifica delle delimitazioni regionali o dell'istituzione di nuove regioni.

L'articolo 2 stabilisce che i collegi senatoriali, da ripartire tra le regioni, siano 157. Tale consistenza numerica si collega direttamente all'introduzione del doppio sistema di assegnazione dei seggi, maggioritario e proporzionale, di cui agli articoli 4 e 5.

L'articolo 3 detta una nuova disciplina, relativamente alla determinazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione, ed alla sua periodica revisione, al fine di assicurare omogeneità territoriale e di consistenza demografica.

L'articolo 4 introduce il sistema maggioritario per l'assegnazione diretta dei seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nel collegio.

L'articolo 5 disciplina le modalità di distribuzione, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra i candidati dei gruppi che abbiano una cifra elettorale non inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi.

L'articolo 6 conferisce delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sull'elezione del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.

**Art. 2.**

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* I collegi elettorali, da ripartire tra le regioni sulla base del numero dei senatori spettanti, sono 157.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione».

**Art. 3.**

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiore a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dalla data di entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i principi e i criteri direttivi previsti dalla lettere a) e b) del comma 1».

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dai seguenti:

«Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nel collegio.

A parità di voti viene proclamato eletto il candidato più anziano di età».

## Art. 5.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, ed il terzo comma, come sostituito dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 262, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello od il tribunale, a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o della comunicazione di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati, e individua i gruppi che, avendo ottenuto una cifra elettorale inferiore al 5 per cento dei voti validi espressi nella regione, non sono ammessi al riparto dei seggi;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

Per ottenere la cifra elettorale si sommano i voti riportati nei collegi dai candidati, collegati a liste regionali, che non siano risultati eletti ai sensi della norma di cui all'articolo 17, secondo comma, quindi si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati, secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

I candidati vengono posti in ordine decrescente secondo le percentuali riporta-

te nei singoli collegi. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali, sino alla concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun gruppo».

**Art. 6.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica.